

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n° 31 del 12/10/2006

* SETTORE EDILE – CONTRATTI D'APPALTO RESPONSABILITA' SOLIDALE CON IL SUB APPALTATORE IN MATERIA IVA E ONERI PREVIDENZIALI

* MODALITA' DI FATTURAZIONE TRA COMMITTENTE E SUB-APPALTATORE.

* ENTRATA IN VIGORE IL 12/10/2006

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :info@studiocastellano.com
sito web: www.studiocastellano.com

ART 35 ,COMMA 5 DEL DL 223/2006 CONV. IN LEGGE 4/08/2006 N°248

IL 12/10/2006 ENTRA IN VIGORE IL REGIME DEL COSIDETTO ‘ REVERSE CHARGE ‘ IVA, PREVEDE LE SEGUENTI MODALITA’ OPERATIVE PER I RAPPORTI INTERCORSI TRA IL COMMITTENTE E SUB-APPALTATORE :

- 1) IL SUBAPPALTATORE EMMETTE FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI MA SENZA ADDEBITARE L’IVA, INDICANDO NEL DOCUMENTO FISCALE LA NORMA CHE LO ESONERA DALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA – (ART.17 DEL DPR 633/72)***
- 2) L’APPALTATORE CHE RICEVE LA FATTURA DEVE REGISTRARLA E INTEGRARLA CON L’INDICAZIONE DELL’ALiquOTA IVA DI COMPETENZA IN BASE ALLA PRESTAZIONE ESEGUITA E DELLA RELATIVA IMPOSTA.***
- 3) L’APPALTATORE DEVE POI EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA, SIA NEL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (ART.23DPR 633/72) SIA IN QUELLO DEGLI ACQUISTI (ART.25 DPR 633/72)***
- 4) L’INTEGRAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DEVE AVVENIRE ENTRO 15 GG DAL RICEVIMENTO.***

MEMORANDUM ED OSSERVAZIONI PER I COMMITTENTI VISTO LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE CON IL SUB APPALTATORE

CAUTELE

ALL’ATTO DEL PAGAMENTO BISOGNA FAARSI ESIBIRE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- A) PER LA CORRETTEZZA CONTRIBUTIVA OCCORRE FARSI ESIBIRE IL **DURC**
- B) PER I DEBITI TRIBUTARI UN **CERTIFICATO IN ORDINE ALL’ESISTENZA DI CONTESTAZIONI IN CORSO**

DA RICHIEDERE ALL’UFFICIO DELL’ENTRATE DELL’APPALTATORE.

SE tale certificato risulta negativo ovvero, se lo stesso non viene rilasciato entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il committente è liberato dai suddetti obblighi.

Il percorso

L'oggetto

● Ritenute fiscali, versamenti contributivi e assicurativi relativamente ai dipendenti impiegati nel contratto di subappalto

I coinvolti

- Contribuenti Iva, società di capitali, enti pubblici

Gli esclusi

- Privati che non operano in regime di impresa

L'entrata in vigore

12/10/2006

Le sanzioni per il committente

- Sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro

La sospensione dei pagamenti

- L'appaltatore può sospendere il pagamento se il subappaltatore non consegna la documentazione sulla correttezza dei versamenti

L'appalto estende gli obblighi

Il decreto legge 223/06 conv. in legge 248/06 rafforza la responsabilità solidale nei contratti.

Il provvedimento prevede infatti (articolo 35, commi dal 28 al 34) la responsabilità solidale dell'appaltatore per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore relativamente ai propri dipendenti utilizzati nell'esecuzione del contratto. Questa responsabilità solidale, che va ad aggiungersi a quella, in vigore dell'appaltatore per i versamenti contributivi del subappaltatore, fa scattare una serie di nuovi adempimenti per tutti i componenti della catena del lavoro.

La norma si applica ai soggetti Iva che stipulano contratti di appalto o subappalto di opere, forniture e servizi, mentre non riguarda i committenti che non esercitano attività commerciale.

La responsabilità

L'appaltante di opere o di servizi, secondo l'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/03, «è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

L'articolo 35, comma 34, del decreto legge 223/06 estende la responsabilità solidale all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. Le somme eventualmente dovute dall'appaltatore quale responsabile solidale per le omissioni del subappaltatore non possono comunque superare quanto dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. La norma precisa inoltre che gli atti destinati al subappaltatore devono essere notificati all'appaltatore, responsabile in solido, entro lo stesso termine di decadenza previsto per la notifica degli atti al subappaltatore.

Per la competenza degli enti impositori e previdenziali vale la sede del subappaltatore.

I rischi

L'appaltatore può evitare la responsabilità solidale verificando, prima di effettuare il pagamento della fattura del subappaltatore, se gli adempimenti a carico del subappaltatore (versamento

di ritenute fiscali e di contributi previdenziali e assicurativi), relativi all'opera o al servizio oggetto del contratto di subappalto, sono stati eseguiti correttamente.

Al comma 32, la norma dispone inoltre che prima di effettuare il pagamento all'appaltatore, il committente principale ha l'obbligo di richiedere la documentazione che attesti il rispetto degli adempimenti da parte dell'appaltatore. Nel caso in cui il committente non rispetti questa prescrizione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa, da 5mila a 200mila euro, se gli adempimenti connessi all'opera o al servizio oggetto dell'appalto non siano stati eseguiti dall'appaltatore o da eventuali suoi subappaltatori. Come strumento di difesa e di pressione, l'appaltatore può anche sospendere il pagamento del corrispettivo maturato dal subappaltatore per le prestazioni fino all'esibizione della documentazione che attesti la regolarità del comportamento del subappaltatore.

La regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici e privati viene attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.